

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969

(3^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DE MARZI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (288) (D'iniziativa dei senatori Tortora ed altri):

PRESIDENTE . . .	Pag. 41, 43, 46, 48, 49, 50, 53
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	42, 44, 46, 48
BALBO	43
BRUGGER, <i>relatore</i>	43, 45, 46, 48, 52
CIPOLLA	48
COMPAGNONI	43, 49, 52, 53
DINDO	53
LOMBARDI	43
TANGA	50
TORTORA	42, 53

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Balbo, Benaglia, Benedetti, Brugger, Chiaro-

monte, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Cucu, De Marzi, Dindo, Lombardi, Lusoli, Marullo, Morlino, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Tanga, Tiberi e Tortora.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

PEGORARO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

3ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 29 gennaio iniziammo la discussione sul provvedimento e ci trovammo alla fine concordi sull'opportunità di nominare una Sottocommissione con l'incarico di approfondire meglio la materia e di elaborare quelle modifiche che si fossero ritenute necessarie. La Sottocommissione ha portato rapidamente a termine il suo compito ed ha predisposto un nuovo testo del disegno di legge; testo che però, una volta distribuito, ha provocato la presentazione di numerosi altri emendamenti da parte di alcuni colleghi. Il senatore Boano, ad esempio, non potendo essere presente in quanto impegnato a Bruxelles, ha depositato alcune proposte di modifica, e così via.

Sarebbe quindi opportuno che l'onorevole relatore ci illustrasse il testo della Sottocommissione e gli emendamenti che pensa di proporvi: successivamente io illustrerò quelli del senatore Boano e lo stesso potranno fare gli altri colleghi per i propri. Ovviamente il nostro scopo dev'essere quello di varare delle norme elaborate nel migliore dei modi, approfittando dell'occasione ed affrontando tutte quelle questioni che vengono sollevate anche dalla periferia.

Bisogna però considerare che il rappresentante del Governo potrà trovarsi in difficoltà nel rispondere alle proposte di modifica che saranno presentate oggi, trattandosi di una materia strettamente tecnica e nella quale è così facile incorrere in errori. Egli si era infatti preparato ad esprimere il suo pensiero sul testo elaborato dalla Sottocommissione; ma, come ripeto, la situazione è cambiata per i numerosi emendamenti provenienti da tutte le parti politiche ed il cui contenuto gli è ancora sconosciuto.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei aggiungere qualcosa alle parole dell'onorevole Presidente.

Noi avremmo in effetti, necessità di definire al più presto la materia in discussio-

ne. Non è possibile attendere, cioè, l'elaborazione di un provvedimento che riveda totalmente la situazione; e d'altronde, speravamo che, dato il lungo periodo di attesa trascorso, si fosse trovato un punto d'incontro tra le varie esigenze, salvo qualche dettaglio di carattere tecnico. Ora, poichè sembra che si debba ricominciare tutto daccapo, vorrei chiedere una nuova riunione di Sottocommissione onde poter esaminare tutti i nuovi emendamenti proposti, rielaborare con essi il testo precedentemente formulato in quella sede e portare il tutto all'esame della Commissione venerdì prossimo o, al massimo, la settimana ventura, con proposito di concludere.

COMPAGNONI. Credo che la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato ci consentirebbe di approfondire e precisare alcuni aspetti del testo presentato dalla Sottocommissione; però i nuovi emendamenti debbono essere proposti in Commissione, durante l'esame del suddetto testo e in esso inseriti sempre se la Commissione riterrà di accoglierli.

Anch'io, per la verità rivedendo le proposte della Sottocommissione con più calma avrei da avanzare qualche osservazione e proporre qualche modifica. Si tratta però — per ciò che mi riguarda, e credo anche per quanto riguarda i colleghi — di questioni marginali, di carattere tecnico, che molto probabilmente possono essere prese in considerazione dalla Commissione. Quindi la discussione, a mio avviso, dovrebbe continuare sul testo della Sottocommissione, come ho già detto, e non è escluso che si possa concluderla in mattinata. Se poi dovessimo accorgerci che le nuove proposte sconvolgono la linea seguita dalla Sottocommissione, allora potremmo anche esaminare l'opportunità di rivedere tutta la materia.

TORTORA. A mio avviso è sorto un equivoco. Il provvedimento da noi presentato non vuole essere la riforma della legge precedente ma rappresenta solo il frutto di talune osservazioni di ordine pratico che sono scaturite dall'esperienza e che riguar-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

3ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

dano problemi la cui risoluzione è molto urgente. Esso è stato ampiamente discusso con i rappresentanti di tutte le categorie interessate, che si sono dimostrati largamente soddisfatti specialmente dopo il lavoro compiuto dalla Sottocommissione: bisogna infatti anzitutto sanare questioni di carattere contingente, contrasti tra produttori e commercianti di vino e via dicendo.

Se invece volessimo ora trasformare tutto questo in una riforma della legge vigente commetteremmo un grosso errore in quanto allontaneremmo la risoluzione delle suddette questioni e metteremmo in difficoltà i tecnici del Ministero, senza soddisfare peraltro gli interessi delle categorie interessate, per le quali è necessaria una rapida soluzione dei loro problemi.

Accetto pertanto la proposta dell'onorevole rappresentante del Governo e mi auguro che nella prossima seduta si possa definire la materia così come è stata imposta; altrimenti non otterremo neanche quel minimo che ci eravamo proposti di realizzare, e dicendo questo parlo anche tenendo conto dello stato d'animo degli interessati, i quali cominciano ad irritarsi constatando come si stia perdendo tempo con mille osservazioni che non si adattano alla realtà e potrebbero compromettere determinate soluzioni.

L O M B A R D I . Mi associo alla proposta del rappresentante del Governo, che mi sembra senz'altro pertinente.

B A L B O . Vorrei sapere se la Sottocommissione ha sentito rappresentanti di categoria e tecnici della materia, poichè mi sembra che non possiamo prenderci la responsabilità di emanare norme del genere senza l'appoggio di pareri competenti.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione era composta di parlamentari. Ora non è escluso che ognuno di loro abbia sentito degli esperti, così come il rappresentante del Governo era corredato di pareri tecnici. Si tratta di una materia così importante per il nostro Paese che non è

possibile discuterla senza essere convenientemente documentati.

Prego ora l'onorevole relatore di voler riferire sulle modifiche proposte.

B R U G G E R , relatore. Desidero anzitutto premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, era già stato modificato con la legge 18 marzo 1968, n. 498, la quale potrebbe quindi servirci come falsariga tecnico-procedurale. Vorrei comunque osservare che ognuno di noi, come ha detto l'onorevole Presidente, è certo continuamente in contatto con degli esperti della materia, competenti sia dal punto di vista tecnico che da quello pratico: operatori i quali vorrebbero cogliere l'occasione per rivedere quanto più possibile la legge vigente ed ai quali io, per quanto mi riguarda, ho fatto presente che ci troviamo in una situazione di urgenza, tale da consentirci solo la modifica di quegli articoli i quali potrebbero ostacolare una chiara applicazione della legge stessa.

La Sottocommissione, il 6 febbraio, ha concretizzato un nuovo testo del provvedimento presentato dai senatori Tortora, Cavazzali e Dindo; testo che io ho a mia volta modificato in alcuni punti, sia dal punto di vista linguistico sia per una maggiore chiarezza e completezza.

Ritengo pertanto opportuno dare senz'altro lettura degli articoli del disegno di legge nel nuovo testo, illustrando le eventuali ulteriori modifiche proposte:

Art. 1.

Dopo la lettera *u*) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente periodo:

« In annate agrarie ad andamento climatico sfavorevole il Prefetto, sentiti gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati, può autorizzare l'aggiunta di mosti muti, filtrati dolci e di mosti concentrati, in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i tre gradi alcolici complessivi ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal Prefetto fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati ».

Art. 3.

Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio, ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 1° luglio 1974.

Su questo articolo non ho niente da osservare tranne che ritengo errata la sua collocazione.

Art. 4.

La lettera i) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« i) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,60 sia per vini rossi che per vini bianchi per ogni 100 millilitri di alcole anidro ».

Com'è noto, l'articolo 22 del decreto vieta la detenzione a scopo di commercio di mosti e vini depositati nei magazzini, negli stabilimenti e nelle cantine dei produttori o dei commercianti mentre l'articolo 23 stabilisce i limiti di talune sostanze presenti nel prodotto da immettere al consumo diretto.

Ora, la lettera i) dell'articolo 23 è stata emendata, nell'articolo che or ora ho letto, elevando il contenuto dell'alcole metilico da

0,25 a 0,60 millilitri per ogni 100 millilitri di alcole anidro. Per eliminare ogni eventuale dubbio di carattere sanitario, io preferirei che si stabilisse un contenuto di alcole metilico non superiore allo 0,35 o allo 0,40 millilitri.

A N T O N I O Z Z I *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quando fu proposto, durante le riunioni della Sottocommissione di elevare il contenuto dell'alcole metilico a 0,60 millilitri, mi riservai di ascoltare il parere dei tecnici i quali mi hanno comunicato le seguenti osservazioni:

« La proposta non può essere assolutamente accolta.

Da studi sperimentali relativi all'andamento del contenuto in alcole metilico di vini prodotti in diverse annate e provenienti da diverse zone, si è potuto stabilire che i limiti imposti dalle attuali disposizioni rappresentano, per l'enologia moderna, un elemento basilare per il discernimento dei prodotti di qualità da quelli scadenti.

Un contenuto in alcole metilico superiore ai limiti attualmente fissati dalla legge si è riscontrato e tuttora continua a riscontrarsi, solo in campioni aventi composizione chimica e caratteristiche organolettiche nettamente anormali, classificati, all'atto della loro produzione, come supertorchiati.

Tutti i prodotti a composizione normale, fino ad oggi esaminati, provenienti da lavorazioni razionali non hanno, in nessun caso, dato valori in alcole metilico superiori ai limiti prescritti.

Dalle prove e dagli accertamenti eseguiti si è rilevato che una lavorazione intesa a sfruttare al massimo la materia prima, l'uva — con la macerazione spinta per eccessivo numero di follature, la torchiatura eccessiva delle vinacce, nonché il contatto prolungato con queste ultime — oltre a dare prodotti di qualità scadenti per composizione chimica e caratteristiche organolettiche porta, indipendentemente dalla natura della materia prima il contenuto in alcole metilico al di sopra dei limiti attuali.

Quindi, il livello attuale di detti limiti è tale da imporre una più rapida diffusione

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

3ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

di metodi di vinificazione più razionali, peraltro già ben conosciuti e largamente impiegati. Per cui tale elemento di distinzione dei prodotti sulla base del contenuto in alcole metilico tende a garantire il consumatore dal punto di vista della qualità dei prodotti posti in vendita

Una modifica che elevi gli attuali limiti significherebbe:

a) favorire la produzione di vini a composizione anomala, molto difficili da definire senza gli attuali limiti di metilico, data la molteplice diversità di composizione dei vini italiani;

b) dare la possibilità ad operatori poco scrupolosi di impiegare fraudolentemente, nella preparazione dei vini, sottoprodotti della vinificazione ricchi di alcole metilico, quali i supertorchiati ed i vini di composizione anomala;

c) facilitare l'illecito impiego dell'alcole etilico denaturato, opportunamente depurato, per incrementare, a basso costo, la gradazione alcolica dei vini.

È da tener presente, altresì, che i valori relativi al contenuto in alcole metilico, attualmente stabiliti, indipendentemente dalle varietà di uve lavorate e dalle zone di provenienza, danno elementi più concreti per la definizione della natura del prodotto di quanto non lo rappresentino gli elementi di giudizio ricavati dagli altri componenti (ceneri, estratto, eccetera)

In definitiva, non si ritiene necessario apportare modifiche agli attuali limiti che, com'è noto, rappresentano per l'enologia moderna, intenta a produrre vini di pregio, un chiaro contributo sia per distinguere meglio i prodotti scadenti che per garantire il consumatore sulla qualità dei vini acquistati ».

B R U G G E R, *relatore*. Proprio in previsione di questa opposizione ho ritenuto opportuno proporre che la quantità di alcole metilico non superasse 0,35 o 0,40 millilitri. Ad ogni modo, vedremo.

Inoltre, proporrei che le parole « alcole anidro » fossero sostituite dalle altre « alcole complessivo », cioè alcole svolto o da svolgere.

Dobbiamo ora soffermarci su un altro aspetto del problema. Nostro primo scopo è quello di proteggere il consumatore, ma è anche necessario venire incontro alle esigenze del detentore, del commerciante. Il decreto presidenziale stabilisce multe piuttosto elevate per chi detiene o immette al consumo vini contenenti alcole metilico in quantità superiore a quella prescritta. A questo punto, a mio parere, è opportuna una distinzione: è giusto che venga multato chi immette al consumo un vino con una gradazione di alcole metilico troppo elevata, ma non è altrettanto giusto che venga multato chi soltanto detiene detto vino. Nel caso della sola detenzione si potrebbe stabilire una misura di alcole metilico più elevata di quella stabilita per la disponibilità al consumo, onde evitare che il detentore si trovi troppo spesso nella condizione di essere punito. Infatti, i vini anomali, supertorchiati che sono tenuti in deposito, opportunamente tagliati possono essere portati alla gradazione di alcole metilico richiesta dalla legge ed essere successivamente immessi al consumo senza alcun danno per il consumatore.

All'articolo 22 ultimo comma, del decreto presidenziale si legge: « Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti » Io sarei del parere di alleggerire questa disposizione draconiana per esempio aggiungendo all'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto il seguente periodo: « quando non confezionati per il consumo diretto. Per i mosti e i vini già confezionati per il consumo diretto si applicano le norme dell'articolo 23 ».

Art. 5.

La prima frase del punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« 1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

3ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, da una capsula a strappo o da un tappo di plastica a vite ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

La prima frase del punto 2) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« 2) indicare in lingua italiana sulla etichetta o sulla chiusura di garanzia o su elementi apposti direttamente sui recipienti, mediante scritta ben leggibile ed indelebile ».

L'articolo va bene, comunque, in considerazione della provincia di Bolzano, al punto 2) si potrebbero aggiungere, dopo le parole: « in lingua italiana », le altre: « salvo quanto previsto al successivo articolo 70 ».

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo sul contenuto dell'articolo 5, ma proporrei di inserire tra il primo e il secondo comma dell'articolo 25 del decreto il seguente comma: « La gradazione alcolica minima svolta può essere indicata sulla chiusura di garanzia o su altri elementi della confezione »

Questo dovrebbe essere sufficiente ad assicurarci il fine che ci proponevamo: comunque si tratta di una questione tecnica da sistemare in fase di definitiva elaborazione del provvedimento.

B R U G G E R, *relatore*. Segue un articolo che riproduce l'articolo 3 del disegno di legge originario e che modifica l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica:

Art. 6.

All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,

le lettere *g*), *i*), *l*), sono sostituite dalle seguenti:

« *g*) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 5 sotto il raso bocca;

i) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca;

l) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca; ».

P R E S I D E N T E Le categorie interessate hanno suggerito l'opportunità di operare, anziché la sostituzione delle indicate lettere *g*), *i*) ed *l*), l'aggiunta di altri tre punti, *gc*), *ic*) ed *lc*) contemplanti capacità diverse, in modo che non venga disatteso quanto è stato fatto finora.

Tale suggerimento è stato recepito in un emendamento proposto dal senatore Compagnoni, il quale intenderebbe proporre anche una norma aggiuntiva allo stesso articolo onde consentire per un anno, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, lo smaltimento dei vini confezionati in recipienti non conformi all'articolo 29 medesimo, giacenti presso i rivenditori.

B R U G G E R, *relatore*. Seguono due articoli riproducenti, come il precedente, due articoli del disegno di legge originario. Ne do lettura:

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è soppresso;

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, comunque portanti una denominazione geografica italiana ».

La Sottocommissione ha poi elaborato un articolo 9, del seguente tenore:

Art. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione (torchiati a composizione anomala e supertorchiati, prodotti fecciosi), la composizione dei quali sottoprodotti sarà specificata annualmente, sentito il parere dell'Istituto di vigilanza competente per territorio, con decreto del Prefetto in ogni provincia interessata, non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione, del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità e l'eventuale denominazione d'origine del prodotto, nonché la gradazione complessiva con la tolleranza di un grado. L'obbligo dell'indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti nei recipienti di capacità fino a litri 50.

I prodotti di cui al comma precedente, e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti, devono essere annotati al massimo entro le 48 ore in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto ».

Io proporrei, a mia volta, la seguente formulazione:

« I primi due commi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

" I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati i filtrati dolci, i vini, i

vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione (torchiati a composizione anomala, e supertorchiati, fecce solide, liquide e semiliquide), la composizione dei quali sottoprodotti sarà specificata annualmente, anche in deroga al quinto comma dell'articolo 3, sentito il parere dell'Istituto di vigilanza e la Camera di commercio competente per territorio, col decreto di cui all'articolo 20, non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la natura merceologica e l'eventuale denominazione d'origine controllata o controllata e garantita del prodotto, nonché la gradazione complessiva con la tolleranza di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti nei recipienti di capacità fino a litri 60.

I prodotti di cui al comma precedente, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti, devono essere annotati al massimo entro le 48 ore in registri di carico e scarico, per quantità e natura merceologica. L'estrazione di detti prodotti dovrà essere, almeno settimanalmente, annotata negli stessi registri " ».

La Sottocommissione ha poi elaborato i seguenti articoli 10, 11 e 12.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro del-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

3ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

l'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri dell'industria e il commercio, delle finanze e della sanità, e devono essere denunciati all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio »;

Art. 11.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 25 e al presente articolo, i contenitori di vini, le cui etichette richiamano una denominazione geografica o di vitigni dell'Alto Adige, messi in commercio da produttori e loro organizzazioni nonché da commercianti della provincia di Bolzano, possono recare le diciture nella sola lingua tedesca in quanto in quel territorio la stessa è parificata alla lingua italiana »;

Art. 12.

Dopo il sesto comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965 n. 162 è aggiunto il seguente comma:

« Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri, detenuti alla data di entrata in applicazione della presente legge, da rivenditori e dettaglianti e introdotti prima dell'entrata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono comunicate entro tre mesi all'Istituto di vigilanza e di repressioni delle frodi competente per territorio.

Detti Istituti provvederanno alla regolarizzazione delle giacenze denunciate ».

Io, da parte mia, preferirei fare del contenuto del comma aggiuntivo all'articolo 116 del decreto del 1965 previsto dall'articolo 12 che ho testè letto un articolo a sè stante, trattandosi di una nuova disposizione da aggiungere al decreto stesso e non

di un comma; e inoltre, per maggiore chiarezza, aggiungerei dopo le parole: « Detti istituti provvederanno alla regolarizzazione delle giacenze denunciate », le altre: « mediante timbratura delle confezioni ».

Onorevoli colleghi, ho elencato le modifiche più urgenti. Altre sarebbero, o sarebbero state, importanti in quanto richieste da tecnici e da operatori, ma ritengo che la loro illustrazione non sia compito del relatore, il quale deve riferire su quanto è risultato dai lavori della Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Forse il relatore ha dimenticato di comunicare che ha completato un emendamento abbozzato dal senatore Tortora concernente la definizione, ai soli fini del decreto del 1965, dei vini spumanti, i quali debbono avere « al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3 atmosfere a 20° C... ». Ora vorrei molto cautamente far presente sia al senatore Tortora che al relatore come gli spumanti esteri abbiamo una pressione di 3,5 atmosfere; per cui lo stabilire una pressione inferiore per i nostri non credo tornerebbe a loro vantaggio. La pressione deve essere di 3,5 atmosfere all'atto della vendita.

B R U G G E R , relatore. Va bene.

C I P O L L A Il disegno di legge rappresenta un rimedio molto modesto ad una situazione che va divenendo sempre più grave è complessa. Infatti, mentre noi discutiamo delle misure volte ad evitare le frodi nella vinificazione, presso il MEC stanno esaminando — e, sembra, con l'accettazione del rappresentante del nostro Paese — l'introduzione dello zuccheraggio dei vini; il che significa dare un colpo mortale a tutta la viticoltura meridionale, che attualmente è in una fase di grande sviluppo e rappresenta l'unica speranza per intere zone. Mi riferisco alla Sicilia, naturalmente, che attraversa, com'è noto, un periodo di gravi difficoltà nel campo agrumicolo.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

3ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

Certo, lo zuccheraggio sarebbe bene accolto anche in Italia da tutta una categoria, quella dei grandi industriali e commercianti, i quali potranno finalmente continuare ad operare in piena legalità le manipolazioni finora compiute clandestinamente.

Quindi, pur senza voler disconoscere l'opera dei colleghi presentatori del disegno di legge, ritengo che dobbiamo assumere una posizione precisa sulla questione. Noi stiamo discutendo in sede deliberante, e tutte le dichiarazioni, le proposte, le indicazioni e le assicurazioni del Governo hanno lo stesso peso di quelle avvenute durante una seduta pubblica. Presenterò pertanto un ordine del giorno sull'argomento, chiedendo che il rappresentante del Governo si pronunci in merito con la massima chiarezza.

P R E S I D E N T E . Lei ha sollevato un problema che dovrebbe essere affrontato al termine della discussione.

C O M P A G N O N I . Comunico che proporrò qualche modifica al testo elaborato dalla Sottocommissione.

Dichiaro anzitutto di ritirare l'emendamento che avevo proposto in sede di Sottocommissione all'attenzione dei colleghi e del Governo, relativo alle facilitazioni del passaggio diretto del vino, specie nei giorni festivi, dal produttore al consumatore. Ritengo che tale proposta, al di là della nostra volontà e delle nostre intenzioni, potrebbe incoraggiare le sofisticazioni. Comunque, non volendo rinunciare del tutto al fine che mi ero prefisso ho trasformato l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto della necessità di favorire al massimo ogni forma di passaggio diretto del vino dal produttore al consumatore; rilevato che tale forma di vendita assume un rilevante interesse nelle zone agricole più vicine ai grandi centri urbani di consumo specie nei giorni festivi allorchè si verifica un'intensa affluenza o transito di numerosi turisti:

invita il Governo a dare le opportune direttive affinché — sulla base e nella più

estensiva applicazione delle norme vigenti — sia facilitata ed incoraggiata la predetta vendita diretta dai produttori ai consumatori ».

Il primo emendamento che desidererei suggerire è il seguente: all'articolo 2, dopo le parole: « spumanti naturali », aggiungere le altre: « frizzanti naturali ».

I produttori dell'Emilia ritengono che questa precisazione sia opportuna soprattutto per il Lambrusco, e io credo che il suo inserimento nel testo sia facilmente attuabile.

Presenterò, inoltre, i seguenti emendamenti all'articolo 5: sopprimere l'ultima parte del punto 1) dalle parole: « o da un tappo tipo corona »; e dopo le parole: « essere riutilizzato » aggiungere le altre: « marcate con il nome dell'imbottigliatore ».

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Su quest'articolo ho già proposto un emendamento che a mio giudizio sarebbe preferibile.

C O M P A G N O N I Ma la mia proposta tende a precisare e a limitare quei non meglio specificati elementi della confezione e stabilisce tassativamente che, per quanto riguarda la chiusura di garanzia del recipiente, la confezione deve essere quella e non altra.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Potrebbe venire accolto l'emendamento da me proposto; in seguito si interpreterebbe l'articolo con una norma amministrativa, secondo i termini indicati dalla Commissione. In un testo legislativo non si possono stabilire regolamenti

C O M P A G N O N I . Potremo anche seguire questa via.

Sulla seconda parte dell'articolo 5 non ho osservazioni da fare

Per quanto riguarda l'articolo 9 ho intenzione proporre il seguente emendamento: nell'ultimo comma, dopo le parole: « devono essere annotati » aggiungere le

altre: « e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotate al massimo entro le 48 ore ».

I prodotti che entrano nelle cantine, nei depositi, eccetera, devono essere registrati immediatamente negli appositi registri, altrimenti si concede una troppo ampia possibilità di manovra al commerciante o al produttore.

L'ultimo emendamento che vorrei proporre al testo della Sottocommissione è il seguente: all'articolo 12 dopo le parole: « inferiore a 5 litri » aggiungere le altre: « non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ».

T A N G A . Preannuncio che presenterò alcuni emendamenti agli articoli 36, 37, 38, 41, 47, 51 e 52 del decreto necessari ad introdurre nella legge il divieto di preparare l'aceto con il vinello. Ho ricevuto una lettera dalla Federazione italiana dei vini nella quale mi si raccomanda vivamente questo problema allo scopo di assicurare un maggiore sbocco al vino, una migliore qualità dell'aceto e caratteristiche analitiche tali, per quest'ultimo, da rendere più facili i controlli analitici.

Inoltre l'ultimo comma dell'articolo 42 dovrebbe essere sostituito dai seguenti:

« Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'articolo 35 del presente decreto.

Il vino destinato all'acetificazione al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

La disposizione è volta a confermare che le materie prime dell'aceto, che con la pro-

posta soppressione dell'uso del vinello, saranno costituite soltanto da vino, devono essere prese in carico nel registro di carico e scarico istituito con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, al momento dell'arrivo nello stabilimento acetiero, o della produzione nello stesso.

Ciò è già stato prescritto dal Ministero agricoltura e foreste in sede interpretativa, ma è bene venga confermato legislativamente.

La parte innovativa più importante della modifica proposta è però quella che vincola i vini per aceto ad un contenuto di non più di 8 grammi per litro di acido acetico al momento del passaggio alla lavorazione, e quindi al momento dell'assunzione in carico nel registro di produzione dell'aceto, previa denaturazione.

La determinazione di tale limite è imposta dalla necessità di evitare la frode non facilmente controllabile che oggi si sviluppa con l'aggiunta fraudolenta di acido acetico ai vini per aceto fuori dagli stabilimenti acetieri.

Infine nel primo comma dell'articolo 49 del decreto dovrebbero essere soppresse le parole: « al vino »

Questa modifica è volta a consentire piccole correzioni della gradazione dell'aceto non soltanto in fase di lavorazione, ma anche ad acetificazione ultimata.

Ciò è reso necessario dall'abolizione proposta dell'aceto di vinello, che, per la sua bassa gradazione, era finora utilizzato a questo scopo.

Come è noto i vini ad alto grado meridionali danno aceti ad alta gradazione non commerciabili che debbono essere ridotti alla gradazione normale di consumo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Boano mi ha fatto pervenire taluni suoi emendamenti pregandomi di illustrarli.

« All'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, che detta norme sulla disciplina della produzione e del commercio dei vini aromatizzati, sono soppresse le parole indicate tra parentesi « saccarosio bruciato ».

Premesso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 recepisce integralmente la legge sui vini aromatizzati, occorre ricordare che l'articolo 6, quarto comma, che si propone di emendare, stabilisce che è consentito utilizzare nella preparazione dei vini aromatizzati il « caramello », cioè il saccarosio bruciato.

Successivamente il decreto 22 dicembre 1967 del Ministro della sanità ha definito « caramello », al numero d'ordine 150, il prodotto derivante dal trattamento col calore, non soltanto del saccarosio, ma anche degli altri zuccheri.

Di conseguenza il caramello preparato per il commercio dalle case specializzate è indifferente dell'una e dell'altra origine, con preferenza al caramello di glucosio che meno facilmente degli altri dà luogo a precipitazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste con sua circolare ha riconosciuto le possibilità di uso indifferente dell'uno o dell'altro tipo di caramello nei vini aromatizzati, non essendovi in sostanza alcuna ragione che giustifichi una limitazione: la modifica proposta darebbe tuttavia maggiore tranquillità al settore nell'eventualità di un'interpretazione meno benevola della Magistratura.

Il secondo emendamento, che io ritengo più importante, riguarda lo spumante:

« Il penultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, (n. 162, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

” È tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, aventi una gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi ” ».

È noto che il vino derivante da vitigno nobile come il *Riesling*, e il *Pinot*, può dar luogo a spumanti naturali di grande qualità anche se la gradazione complessiva non supera i 9 gradi. Anzi, alle volte, la pratica di una vendemmia precoce che conduce ad una diminuzione della gradazione

alcolica complessiva ed a una maggiore acidità fissa, conferisce al prodotto maggiore profumo e sapidità

I prodotti concorrenti della Comunità economica europea, in mancanza di una disposizione del genere, sono in condizione di privilegio nei confronti dei prodotti nazionali; condizione di privilegio che va eliminata.

Il terzo emendamento del senatore Boano tende ad aggiungere all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il seguente comma: « Qualora la condanna sia pronunciata per le infrazioni previste all'ultimo comma dell'articolo 106 il giudice può omettere di ordinare la pubblicazione dell'estratto della sentenza e l'affissione della stessa agli albi, prevista ai precedenti punti b) e c) ».

La pubblicazione dell'estratto della sentenza e l'affissione agli albi costituiscono una pena accessoria di estrema importanza, spesso assai più grave, nelle sue conseguenze, della pena principale

Un conto è l'infrazione grave, un conto è quella, ad esempio, per l'etichetta non leggibile. Non è giusto mettere sullo stesso piano sia l'infrazione commessa, ad esempio, da Ferrari, sia un'infrazione di carattere molto più modesto. Tra l'altro nessuno va a sottolizzare sulle sentenze pubblicate dai giornali.

Il quarto e ultimo emendamento del senatore Boano consiste nell'inserimento nel disegno di legge del seguente articolo:

« Il termine previsto dall'articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni è prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trova in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'articolo 32. Sino al 23 marzo 1970 ed in relazione ad eventuali impegni che potranno essere assunti in sede CEE, il Ministero per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, ha facoltà di proporre ulteriore proroga ».

Tale articolo è motivato dall'onorevole proponente con le considerazioni che leggo: «L'attuale limite per l'entrata in vigore delle norme contenute nell'articolo 29 è unico sia per l'imbottigliatore che per il distributore. Questo darà luogo inevitabilmente ad inconvenienti poichè i distributori non avranno un periodo sufficiente di tempo per lo smaltimento. È da ritenersi quindi indispensabile stabilire un termine specifico per lo smaltimento del prodotto da parte dei distributori dopo che dagli stabilimenti dell'imbottigliatore il prodotto avrà cominciato già ad uscire in regola con le nuove disposizioni».

Il riferimento all'applicazione della proroga alle bottiglie di cui all'articolo 32 è inserito per consacrare chiaramente un'interpretazione già in atto che risponde ad una evidente necessità, ma che potrebbe dar luogo a qualche dubbio. La delega al Governo per la concessione di un'eventuale ulteriore proroga va vista in relazione al fatto che è in corso presso la CEE la predisposizione di un regolamento che dovrà disciplinare comunitariamente la materia, in relazione al quale potrebbe presentarsi l'opportunità di spostare l'entrata in vigore delle norme italiane, previa loro eventuale modificazione, al momento in cui la norma comunitaria entrerà in funzione, per evitare che gli operatori italiani siano esposti e due successive crisi di assestamento».

Ora, data la situazione creatasi in seguito a tutte le nuove proposte di emendamenti, sarebbe effettivamente opportuno che la Sottocommissione si riunisse nuovamente per integrare con tali nuove proposte il testo precedentemente elaborato. La riunione potrebbe avere luogo al più presto, ad esempio domani pomeriggio alle ore 17.

B R U G G E R *relatore*. Stavo appunto per dire che sarei dell'avviso di non continuare ora la discussione sugli emendamenti presentati trattandosi, come abbiamo visto, di una materia piuttosto delicata nella quale è necessario vedere come coordinare gli emendamenti stessi.

Anch'io, da parte mia avevo cercato di approfondire al massimo l'argomento al nostro esame e sono certo che attraverso un buon coordinamento sia senz'altro possibile ottenere dei risultati apprezzabili. Bisogna però fare molta attenzione poichè, ripeto, il decreto n. 162 del 1965 è già stato modificato ed è quindi indispensabile tenere in considerazione non solo il suo testo originario ma anche tutte le modifiche finora apportatevi.

Per questo ritengo che l'opera della Sottocommissione sia ancora una volta molto opportuna al fine di elaborare un testo chiaro, che non debba essere ancora soggetto a troppe modifiche e sottopongo tale mia proposta all'attenzione dei colleghi. Tra l'altro, come ha ricordato l'onorevole Presidente, bisogna procedere con molta sollecitudine, data la nota urgenza della situazione.

C O M P A G N O N I. Vorrei aggiungere qualcosa a quanto detto prima.

Noi, in sede di Sottocommissione, decidemmo — non ricordo bene in base a quali considerazioni — di sopprimere l'ultimo articolo del disegno di legge, relativo alla pubblicazione della sentenza, a spese del condannato almeno su due giornali di grande diffusione, uno dei quali scelto tra i quotidiani, solo nei casi gravi. Ora mi sembra che lo spirito ispiratore di tale norma fosse, se ho ben capito, quello di concedere la possibilità al magistrato — nei casi, ad esempio, di denunce contro piccoli produttori, le cui violazioni della legge potrebbero derivare anche da ignoranza della stessa (e che quindi non hanno nulla a che vedere con i grandi speculatori e sofisticatori) — di non infliggere tassativamente la pena pecuniaria collegata alla pubblicazione suddetta. E qui debbo dire che ho avuto modo di constatare come nella zona dei Castelli Romani, per mancati adempimenti entro i termini stabiliti dalla legge, alcuni piccoli produttori abbiano pagato circa 700.000 lire di multa, pur non trattandosi di questioni di sofisticazione. Pertanto riterrai opportuno concedere al giudice una maggiore libertà di valutazione nel

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

3ª SEDUTA (19 febbraio 1969)

caso di piccolissimi produttori, che non sono in grado di sopportare simili esborsi, e mi permetterei d' insistere in tal senso col relatore e con rappresentante del Governo: non si tratta certo di aprire la strada alle sofisticazioni, poichè le pene restano immutate, ma — ripeto ancora una volta — di lasciare la facoltà al giudice di non colpire eccessivamente nei suddetti casi particolari.

TORTORA. Mi si era osservato durante la riunione della Sottocommissione che, essendovi la necessità di concludere urgentemente, appariva opportuno evitare norme che richiederebbero il parere della Commissione giustizia e quindi ulteriori perdite di tempo.

D'altronde, se avessimo potuto permetterci di dilazionare la conclusione, avremmo dovuto toccare molti altri problemi importanti.

PRESIDENTE. Il senatore Boano aveva pensato di risolvere il problema con il seguente articolo aggiuntivo da me letto poc'anzi:

« All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

” Qualora la condanna sia pronunciata per le infrazioni previste all'ultimo comma dell'articolo 106 il Giudice può omettere di ordinare la pubblicazione dell'estratto della sentenza, e l'affissione della stessa agli albi, previste ai precedenti punti b) e c) ” ».

L'ultimo comma dell'articolo 106 del decreto del 1965 stabilisce: « Per tutte le altre infrazioni, il prefetto, su proposta dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, può disporre la chiusura degli stabilimenti od esercizi fino a sei mesi ». Si tratta di infrazioni di carattere modesto.

TORTORA. A questo punto debbo allora insistere.

DINDO. Si tratterebbe in fondo di andare verso una giustizia più immediata, senza complicare ciò che è di competenza del giudice.

PRESIDENTE. Vedremo comunque in sede di Sottocommissione come elaborare il nuovo testo da sottoporre alla Commissione, che poi deciderà in merito.

Ad ogni modo non dobbiamo dimenticare che ci proponiamo di raggiungere un fine di carattere tecnico; perchè, se ci addentriamo in questi problemi, ha ragione il senatore Tortora potrebbe insistere nel sostenere la norma che noi abbiamo soppresso proprio per non incorrere in certe strette. Finiremo col rendere troppo ampia la discussione e col prostrarla troppo a lungo. Mi auguro che la Commissione voglia occuparsi solo dei concetti di carattere tecnico e produttivistico; un conto è proporre emendamenti riguardanti gli aceti di vinello o la gradazione dello spumante, un altro conto è toccare una materia così difficile quale è quella che riguarda le penali e le multe. Spero che non si voglia insistere nel presentare emendamenti di questo genere.

COMPAGNONI. Se questo dovesse essere un motivo per ritardare l'approvazione del disegno di legge allora è meglio mantenere la decisione presa in precedenza. Questo argomento si potrà esaminare in altra sede presentando un disegno di legge specifico.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni la Sottocommissione si riunirà domani pomeriggio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,15.